

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza scritta a mano in modo illeggibile: quali conseguenze?

Non costituisce ipotesi di nullità, in sé, non essendo prevista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto dall'[art. 119 disp. att. c.p.c.](#) mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e leggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dal giudice; tale modalità di redazione - se il testo della sentenza è comprensibile - può rilevare solo come mera irregolarità.

Deve affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante non solo quando essa sia stata materialmente omessa, e non solo quando il testo della sentenza, scritto a mano, è assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità di essa renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi.

Giurisprudenza rilevante:

in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, il fatto che il testo originale della sentenza sia stilato in forma autografa dall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullità della sentenza neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. n. 5071 del 1996; Cass. n. 21231 del 2006; Cass. n. 11739 del 2010; Cass. n. 7269 del 2012).

Ai fini della validità del documento motivazione non deve essere richiesto nè alle parti nè al giudice un lavoro interpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo campo destinato, che è quella della validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale (così, di recente, Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 10/03/2016).

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 14.10.2016, n. 20829

...omissis...

Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata perchè scritta a mano e con grafia illeggibile.

La Corte, pur censurando tale modalità di redazione, assolutamente ingiustificabile in un sistema caratterizzato dalla generalizzata diffusione dello strumento informatico, non ravvisa tuttavia le condizioni per accogliere la richiesta.

Come già affermato in giurisprudenza, in mancanza di una espressa comminatoria di nullità, il fatto che il testo originale della sentenza sia stilato in forma autografa dall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullità della sentenza neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. n. 5071 del 1996; Cass. n. 21231 del 2006; Cass. n. 11739 del 2010; Cass. n. 7269 del 2012). Non costituisce quindi ipotesi di nullità, in sé, non essendo prevista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c. mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari e leggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questo caso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dal giudice; tale modalità di redazione - se il testo della sentenza è comprensibile - può rilevare solo come mera irregolarità. Peraltro, è da dire che, attesa la crescente e ormai capillare diffusione tra i giudici degli strumenti informatici, è sempre più diffusa la consuetudine dei giudici di provvedere personalmente alla redazione in via informatica del testo delle minute, senza fruire dell'opera del cancelliere, anche per velocizzare i tempi di pubblicazione dei provvedimenti e alleggerire i compiti del sempre più ridotto personale amministrativo.

Occorre però puntualizzare che nei casi quali quello in esame e ormai limitati - in cui la sentenza sia pubblicata nel suo testo originale redatto a mano dall'estensore, evidentemente tetragono nell'uso della penna - il testo della sentenza deve rispettare uno standard minimo di oggettiva comprensibilità al di sotto del quale essa non è riconducibile neppure alla nozione di documento, composto degli elementi di cui all'art. 132 c.p.c., nè può assolvere nella sua materialità alla funzione di veicolare e far conoscere i fatti sottoposti all'attenzione del giudice e le ragioni della decisione.

Se il documento contenente la sentenza non è pianamente leggibile con esito obiettivo, ma sia di difficile leggibilità - tanto da dar luogo nella sua dimensione testuale ad una laboriosa opera di interpretazione con esito incerto, ovvero

potenzialmente difforme da lettore a lettore, in cui ciascuno che si trova ad esaminare il documento può attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell'estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori - esso viene meno alla sua funzione essenziale di documento recante l'estensione della motivazione e quindi della decisione del giudice.

Si ha cioè in questo caso un vera e propria mancanza grafica del documento-motivazione, che diviene pertanto assolutamente inidoneo ad assolvere la sua funzione essenziale, consistente nell'esteriorizzazione del contenuto della decisione ovvero una mancanza grafica della motivazione che impedisce radicalmente al giudice, alle parti e ai terzi di leggerlo, di apprezzarlo e comprenderlo nella sua estensione letterale per poi valutarlo nei suoi contenuti.

Deve quindi affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante non solo quando essa sia stata materialmente omessa, e non solo quando il testo della sentenza, scritto a mano, è assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità di essa renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci o anche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi.

Ai fini della validità del documento motivazione non deve essere richiesto nè alle parti nè al giudice un lavoro interpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo campo destinato, che è quella della validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale (così, di recente, Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 10/03/2016 Rv. 639290 in motivazione).

Nel caso di specie, si è però al di fuori di tale caso limite perchè per comprendere il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello di Venezia si richiede solo una lettura più lenta del testo, dovuta appunto alla redazione a penna e alla qualità della grafia, che certamente non brilla in chiarezza ma che comunque non si presta a manipolazioni nella sua interpretazione.

Ciò chiarito, evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall'esame del ricorso incidentale degli eredi ossssss che, con un primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 873 c.c. e l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Si sostiene, con riferimento all'impugnazione contro la sentenza non definitiva 56/03 che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, la domanda di arretramento del fabbricato era stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni e quindi la censura sul mancato accoglimento di tale domanda era pienamente ammissibile in appello.

Si rileva inoltre che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare altri problemi, quali le difficoltà di realizzazione del fabbricato in aderenza, il superamento degli indici di fabbricabilità, la violazione delle distanze anche nei confronti di terzi soggetti qualora si edificasse un muro a confine tra le proprietà sssss

Il motivo è privo di specificità sotto entrambi i profili in cui si articola e pertanto deve essere dichiarato inammissibile (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6).

La Corte di merito ha ritenuto che la domanda di arretramento fosse inammissibile in appello perchè nuova, per mancata proposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado (v. pag. 19 sentenza impugnata).

La ratio decidendi è quindi chiaramente fondata sull'applicazione dell'art. 345 c.p.c. (che proibisce appunto la proposizione di nuove domande in appello).

A fronte di una tale pronuncia, la censura avrebbe dovuto essere articolata attraverso la denuncia di un error in procedendo per violazione dell'art. 345 c.p.c. e non già sulla

violazione di norme sostanziali (art. 873 c.c. sulle distanze legali) o addirittura sul vizio di motivazione.

Del resto, neppure dal contenuto del motivo si evince la deduzione di un error in procedendo, ricavandosi invece una mera contestazione ("La domanda è stata svolta anche in primo grado ed è, quindi, pienamente ammissibile in grado di appello") unitamente alla deduzione di un vizio di motivazione su una serie di argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.

La censura pertanto non coglie nel segno.

Sugli "altri problemi" che il giudice di appello avrebbe dovuto affrontare e non ha affrontato, la censura è ancora una volta prova di specificità perchè non chiarisce quando e dove le questioni sarebbero state sottoposte al giudice del gravame.

Con un secondo motivo i ricorrenti incidentali sssss deducono violazione dell'art. 345 c.p.c. e omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, dolendosi della carenza di motivazione sulla richiesta di ammissione di prove testimoniali e di rinnovazione della consulenza tecnica per determinare l'indennizzo spettante per la comunione forzosa del muro.

Questa censura è inammissibile per difetto di specificità:

sull'istanza di rinnovazione della consulenza la Corte ha risposto ritenendo congrua l'indennità specificata dall'ausiliare, attese le dimensioni dell'opera e l'aggiornamento richiesto dall'appellante con riferimento al valore degli immobili: motivazione succinta, ma sufficiente ai fini del vaglio di legittimità, non essendo in questa sede consentita una rivalutazione di pure questioni di merito, quali il valore dell'indennizzo previsto dall'art. 875 c.c..

Sulla mancata ammissione della prova per testi, l'inammissibilità della censura discende dal fatto che manca del tutto la trascrizione dei relativi capitoli, attività essenziale ai fini della verifica della decisività: come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011 Rv. 620000; Sez. U, Sentenza n. 1988 del 24/02/1998 Rv. 512990).

Del terzo motivo, riguardante le spese, si dirà nella parte finale della trattazione.

Passando all'esame dell'impugnazione proposta dai sssss va subito rilevata l'inammissibilità del "ricorso incidentale subordinato" proposto dagli stessi (v. pagg. 26 e ss.): come infatti già affermato anche a sezioni unite da questa Corte, la proposizione del ricorso principale per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorrente, ricevuta la notificazione del ricorso proposto da un'altra parte, non può introdurre nuovi e diversi motivi di censura con i motivi aggiunti, nè ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario ricorso mediante un successivo ricorso incidentale, che, se proposto, va dichiarato inammissibile, pur restando esaminabile come controricorso nei limiti in cui sia rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016 Rv. 639741; Sez. U, Sentenza n. 2568 del 22/02/2012 Rv. 621555).

Restano a questo punto da esaminare i due motivi del ricorso principale.

Col primo di essi, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Osservano i ricorrenti che l'appellante aveva impugnato la sentenza

148/05 del Tribunale limitatamente alla capo relativo alle spese restando acquiescente al rigetto della domanda di rimessione in pristino del ssssss. Osservano sss

Il motivo è infondato.

Se è vero che la Corte di Cassazione, allorché sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere - dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (tra varie, Sez. 2, Sentenza n. 8575 del 26/04/2005 Rv. 580852 in motivazione; v. altresì 23/1/2004 n. 1170; 20/8/2003 n. 12255; 16/4/2003 n. 6055; 3/4/2003 n. 5148).

Sulla scorta di tale principio, i ricorrenti avrebbero dovuto porre a base della doglianza l'atto di appello precisandone l'esatto tenore eventualmente anche mediante la sua fedele trascrizione nel ricorso per cassazione (se non in forma integrale, quanto meno per la parte di rilievo): ssss

Col secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 343 c.p.c., artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché omessa considerazione della perizia del CTU del 16.8.2000 su un fatto decisivo. Sostengono i coniugi ricorrenti che la mancata impugnazione da parte dell'appellante della statuizione di rigetto della domanda di riduzione in pristino del fabbricato ssss - dimostrata anche dal rilievo, fatto sempre dall'appellante, secondo cui il primo giudice non avrebbe dovuto neppure pronunciarsi in detto fabbricato aveva comportato la formazione del giudicato interno sicché era vietato il riesame della regolarità di detto fabbricato ai fini di una eventuale soccombenza virtuale.

Altro errore commesso dalla Corte d'Appello consiste nell'aver richiamato a sostegno del proprio convincimento la consulenza tecnica da cui risulta il contrario di quanto il giudice sostiene. Dopo avere riportato alcuni brani delle rispettive comparse di costituzione nel giudizio di appello, i ricorrenti rilevano che se la Corte territoriale avesse esaminato la consulenza tecnica, avrebbe accertato quanto fosse errata anche nel merito la sua valutazione circa la regolarità e legittimità della costruzione del tetto a due falde costruito a filo sul preesistente ssssssssss. Riportano quindi alcuni passaggi della relazione dell'ausiliare riguardanti la descrizione del fabbricato dei convenuti, l'andamento della pratica di sanatoria e la normativa locale. Rilevano che il tetto a due falde risulta realizzato a filo del vecchio manufatto ivi esistente posto a distanza inferiore a metri 1,50 dal confine. Ribadiscono il diritto di mantenere il manufatto alla distanza dal confine da cui si trova da oltre quaranta anni. Richiamano il principio della prevenzione applicabile nel caso in esame.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La Corte d'Appello si è limitata a rilevare, dal confronto tra lo stato di fatto riportato nella concessione 3.12.1998 e il rilievo operato dal CTU, che il fabbricato *omissis* presenta un rilevante aumento di volume e di altezza e che "la sopraelevazione del fabbricato *omissis* riveste le caratteristiche di una nuova costruzione, soggetta quindi al qui non operato rispetto delle distanze legali ex art. 873 c.c. e norme regolamentari" (v. pagg. 12 e 13).

Ebbene, a parte la difficile decifrazione del passaggio motivazionale e la mancanza di precisazioni su quanto concretamente emergeva da tale confronto, la sentenza presenta diversi profili di criticità perchè: a) omette di verificare in concreto quale fosse la normativa sulle distanze applicabili nel caso di specie (cioè se quella regolamentare locale o quella prevista dall'art. 873 c.c.), limitandosi a richiamarle

genericamente entrambe ed omettendo, di fatto, di dare una chiara risposta al regime sulle distanze vigente nella zona in questione; b) trascura di considerare se nella fattispecie fosse o meno applicabile la regola della prevenzione, operante anche per le sopraelevazioni purchè venga rispettato il filo della precedente fabbrica (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 8989 del 03/07/2001 Rv. 547863; Sez. 2, Sentenza n. 8420 del 27/05/2003 Rv. 563617).

Solo una volta compiuti gli accertamenti sub a) e b) la Corte d'Appello avrebbe dovuto trarre le debite conclusioni stabilendo se la sopraelevazione realizzata dai coniugi appellati dovesse essere o meno arretrata e di quanto, sino al rispetto delle distanze legali, mentre invece si è limitata a disporre sommariamente la demolizione della parte sopraelevata, senza neppure porsi il problema della possibilità di disporre un mero arretramento.

Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza in relazione al presente motivo per un nuovo esame che ponga rimedio alle lacune sopra evidenziate.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, provvederà anche sulla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente grado di giudizio: resta così logicamente assorbito l'esame del terzo motivo del ricorso incidentale con gli eredi B., lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché omessa o insufficiente motivazione, si dolgono della parziale compensazione delle spese di lite in luogo della condanna integrale degli appellati.

Pqm

Rigetta il primo e secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il terzo; rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.